

**REGOLAMENTO DI ISTITUTO DISCIPLINANTE L’AFFIDAMENTO DI
CONTRATTI PUBBLICI SOTTO SOGLIA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 49
COMMA 3 E DELL’ART. 52 COMMA 1 DEL D. LGS 36/2023 E DELL’ART. 45
COMMA 2 DEL D.I. 129/2018**

Art. 1 – Oggetto e ambito di applicazione

In applicazione dell’art. 45 comma 2 del Decreto Interministeriale 129/2018, il presente Regolamento disciplina i criteri di cui all’art. 49 comma 3 e all’art. 52 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 (di seguito denominato “Codice dei contratti pubblici”) afferenti ai contratti per i quali è possibile procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 50 del Codice dei contratti pubblici. Il presente Regolamento del Liceo Statale G. M. Galanti (di seguito denominata “Istituzione scolastica”) esclude gli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice dei contratti pubblici stesso, ai quali si rimanda.

Art. 2 – Obblighi di trasparenza

In applicazione dell’art. 1 comma 2 del Codice dei contratti pubblici, la trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole stabilite dal D. Lgs. n. 36/2023.

Per gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea, trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice dei contratti pubblici e dal D. Lgs. n. 33/2013, così come aggiornato dal D. Lgs. n. 97/2016.

Art. 3 – Tutela delle micro, piccole e medie imprese

Con il presente Regolamento, in applicazione dell’art. 10 comma 3 del Codice dei contratti pubblici, l’Istituzione scolastica, annoverata tra le amministrazioni pubbliche (art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001), intende contemperare l’interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti favorendo, purché compatibile con gli acquisti e con l’esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l’accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese.

**Art. 4 - Contratti sotto soglia comunitaria per affidamenti di lavori, servizi e forniture –
Criteri e limiti**

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti pubblici dei Contratti Pubblici avvengono nel rispetto dei principi di cui alla PARTE I – PRINCIPI GENERALI, con particolare riferimento agli articoli 17 (Fasi delle procedure di affidamento), 18 (Il contratto e la sua stipulazione) e 16 (Conflitto di interesse), nonché del rispetto del principio di rotazione (art. 49 del D. Lgs. n. 36/2023).

I nuovi importi previsti dalle Soglie Comunitarie per gli anni 2024 e 2025 di cui all’art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 sono: euro 5.538.000,00 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; euro 143.000,00 per gli appalti pubblici di servizi e forniture.

Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 5.000,00 si procede mediante affidamento diretto a cura del Dirigente scolastico, anche senza previa consultazione o comparazione di offerte. Per tale importo è possibile derogare al principio di rotazione, come previsto dall’art. 49 comma 6, del D. Lgs. n. 36/2023.

Per affidamenti di lavori, servizi e forniture, di importo fino a 10.000,00 euro, si procede mediante affidamento diretto a cura del Dirigente scolastico, anche senza previa consultazione o comparazione di offerte.

L'affidamento di lavori, di importo superiore a 10.000,00 euro e fino a un importo inferiore a 150.000 euro, può avvenire mediante affidamento diretto, previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento.

L'affidamento di servizi e forniture, di importo superiore a 10.000,00 euro e fino a un importo inferiore a 143.000 euro, può avvenire mediante affidamento diretto a cura del Dirigente Scolastico, previa consultazione di due o più operatori economici, nel rispetto del principio rotazione e parità di trattamento.

Art. 5 – Principio di rotazione

L'Istituzione scolastica, in qualità di stazione appaltante, procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture nel rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del Codice dei contratti pubblici, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. In applicazione del principio di rotazione è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico oppure nella stessa categoria di opere oppure nello stesso settore di servizi.

Il comma 3 dell'art. 49 del Codice dei contratti pubblici consente, altresì, la possibilità di ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico.

In tale ultimo caso, il divieto di affidamento al contraente uscente si applica con riferimento a ciascuna fascia.

In ogni caso, in applicazione dell'art. 49 comma 6 del Codice dei contratti pubblici, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro.

Art. 6 – Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

L'Istituzione scolastica procede in applicazione del principio di rotazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento ad individuare, ai sensi dell'art. 49, le fasce di valore economico di seguito riportate:

F A S C I A	BENI E SERVIZI	LAVORI
A	> € 5.000 e < € 10.000	> € 5.000 e < € 10.000
B	> € 10.000 e < € 20.000	> € 10.000 e < € 20.000
C	> € 20.000 e < € 40.000	> € 20.000 e < € 40.000
D	> € 40.000 e < € 80.000	> € 40.000 e < € 80.000

F	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto
---	--	--

Le fasce di riferimento si intendono IVA esclusa.

Fatti salvi i casi di proroga disciplinati dai commi 10 e 11 dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, l'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirato mediante ricorso a:

- arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

Art. 7 – Deroga all'obbligo di rotazione nell'ambito delle fasce

Fermo restando quanto già disposto dall'art. 49 comma 6, nell'ambito delle fasce di cui all'art. 6 del presente Regolamento, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto, derogando al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, nei casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e all'effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto. In ogni caso, ai fini della deroga al principio di rotazione, i presupposti evidenziati devono risultare concorrenti e non alternativi tra di essi. A tale riguardo, l'Istituzione scolastica, in qualità di stazione appaltante, è tenuta ad illustrare le ragioni specifiche che hanno condotto a tale scelta e le motivazioni per cui non risultano percorribili alternative differenti.

Stante all'eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dalla norma non è ammesso, in quanto non coerente con le disposizioni di cui all'art. 49 comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contatto e della medesima fascia di cui all'art. 5 del presente Regolamento fondato esclusivamente sull'esigenza dell'urgenza.

Il principio di rotazione, stante all'art. 49 comma 5 del Codice dei contratti pubblici dei contratti pubblici, non si applica quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e) del Codice dei contratti pubblici dei contratti pubblici.

Art. 8 – Modalità di Controlli sul possesso dei requisiti e stipula

Facendo seguito a quanto previsto dall'art. 52 comma 1 del Codice dei contratti pubblici dei contratti pubblici, l'Istituzione scolastica, in qualità di stazione appaltante, verifica i requisiti che gli operatori attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in sede di procedura di affidamento con modalità di seguito riportata:

a) Affidamenti di valore inferiori a 40.000,00 euro

Salva la facoltà di procedere in via ordinaria, verificando prima dell'affidamento e della stipula i requisiti previsti dagli art. 94 -98 del D. Lgs. n. 36/2023, per gli affidamenti di valore inferiore a 40.000,00 euro, il RUP provvede, in sintonia con il principio del risultato e della fiducia previsti dal Codice dei contratti pubblici alla verifica delle dichiarazioni fornite su un campione pari al 10% degli affidamenti diretti entro la microsoglia dei 40.000,00 euro disposti nel corso dell'anno solare arrotondato all'unità superiore.

Dall'entrata in vigore del presente regolamento e al primo Consiglio di Istituto di ogni anno solare, viene sorteggiato un numero compreso da uno a dieci e si procede alla verifica dei requisiti dell'operatore economico correlato alla fattura elettronica in elenco di arrivo pari al numero sorteggiato. Se le fatture successive corrispondono ad operatore economico già oggetto di

controllo è soggetto a controllo l'operatore immediatamente precedente non ancora oggetto di controllo.

I successivi controlli vengono effettuati ogni dieci fatture ricevute rispetto alla prima sorteggiata. Se in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto (applicabile sono ad un contratto di durata o ad efficacia differita), all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

b) Affidamenti di valore pari o superiori ad € 40.000,00 euro

L'Istituzione scolastica, in qualità di stazione appaltante, verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 e di esclusione non automatiche di cui all'art. 95 del Codice dei contratti pubblici attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del Codice dei contratti pubblici dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stipula dei contratti sottosoglia avviene secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice dei contratti pubblici.

Per l'imposta di bollo in materia di contratti pubblici si rinvia alla disciplina applicabile.

Art. 9 – Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

L'Istituzione scolastica assicura la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del CAD, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che garantiscono l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale e operano secondo i principi di neutralità tecnologica, di trasparenza, nonché di protezione dei dati personali e di sicurezza informatica.

Art. 10 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in *houseproviding*.

Sono fatte salve le minute spese, di cui all'art. 21 del D.I. 129/2018, per le quali si rimanda alla deliberazione annuale del Consiglio di Istituto.

Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc del Codice dei contratti pubblici) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. d del Codice dei contratti pubblici), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62).

Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione predisposto dall'USR e del Codice dei contratti pubblici di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla norma le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.

Art. 11 – Pubblicazione

Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale dell'Istituzione scolastica nelle sezioni "*Albo on line*" ed "*Amministrazione Trasparente*".

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 10/02/2025 delibera n. n. 81